ALLEGATO "B" REP. 4891 RACC. 3681

STATUTO

Art. 1 – Costituzione

1. È costituita una società per azioni denominata "NET - S.p.A.".

Art. 2 – Sede e domicilio

1. La Società ha sede legale in Udine, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.
2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, e di istituire o sopprimere ovunque unità locali operative, uffici, depositi, stabilimenti, succursali, filiali, agenzie, rappresentanze e recapiti.
3. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci, dei revisori, per il loro rapporto con la società, è quello che risulta dai libri sociali. Ai fini delle convocazioni degli organi sociali, per domicilio si intende anche il numero di fax o l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata comunicata alla società risultante dai libri sociali.

Art.3 – Durata

1. La durata della società è fissata sino al 31.12.2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta).
2. La società potrà essere anticipatamente sciolta rispetto alla scadenza ovvero prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti al momento.

Art. 4 - Attività dell'Oggetto Sociale

1. La Società ha per oggetto l'attività di gestione, anche indiretta attraverso la partecipazione a società operanti nel settore, dei servizi di:

- igiene urbana ed ambientale e del ciclo integrato dei rifiuti, comprese le attività connesse alla nettezza urbana ed al trattamento dei rifiuti;
- raccolta, anche differenziata, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati;
- spazzamento stradale manuale e meccanizzato, lavaggio, pulizia di strade e piazze, di parchi e giardini pubblici, nonché la realizzazione dei relativi impianti ed opere;
- autotrasporto di rifiuti per conto terzi;
- raccolta, trasporto di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- servizi cimiteriali e funebri;
- sfalcio, diserbo e manutenzione del verde pubblico;
- prevenzione e sgombero neve e ghiaccio;
- pulizia e riqualificazione aree abbandonate;
- disinfezione, disinfestazione e derattizzazione;
- intermediazione di rifiuti;
- esercizio di trasporti transfrontalieri di rifiuti.
- gestione di impianti di trattamento dei rifiuti di ogni tipologia e di tutte le strutture ad essi connesse, comprese le discariche, lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti di qualsiasi specie e natura atto alla trasferenza ed ottimizzazione dei flussi, il tutto finalizzato anche al recupero energetico, al riciclaggio o riutilizzo, alla termovalorizzazione dei rifiuti, ed alla produzione di energia elettrica, di energia termica o di biogas e biometano tramite lo sfruttamento dei rifiuti e delle risorse provenienti da fonti rinnovabili, alla riduzione dell'aliquota di rifiuto da destinare a smaltimento;
- elaborazione di progetti, la gestione di impianti e attività nel campo della riduzione dei consumi energetici e dello sviluppo delle

energie rinnovabili;
- la commercializzazione dell'energia e delle materie prime secondarie derivate dagli impianti di cui ai punti precedenti e loro immissione sul libero mercato;
- predisposizione e gestione di servizi a supporto di strutture tecnologiche per la raccolta, anche differenziata ed il trasporto dei rifiuti urbani.
2. La società potrà altresì:
- fornire la consulenza e l'assistenza tecnica ed amministrativa ad aziende e società ed Enti locali nel territorio in cui sono dislocati i Comuni soci;
- assumere anche commesse per esercitare le attività previste nel proprio oggetto sociale;
- provvedere, anche in collaborazione con altri soggetti, imprese o istituti di ricerca, a studi, iniziative e ricerche al fine di promuovere e migliorare le conoscenze e le tecnologie del settore, ivi compresa la formazione professionale.
3. La società potrà esercitare altresì tutte le attività complementari, affini, analoghe o comunque connesse con l'oggetto sociale, comprese le attività di gestione della tariffa rifiuti, di commercializzazione e manutenzione dei beni strumentali all'espletamento del servizio, nonché le attività di studio, progettazione, costruzione, realizzazione e gestione di infrastrutture, opere ed impianti incluse discariche.
4. La società, per il raggiungimento del proprio scopo societario, potrà inoltre avvalersi dell'attività di terzi, nelle forme e con le modalità previste dalla vigente legislazione in materia.
5. In via non prevalente, e con esclusione delle attività riservate previste dai Decreti Legislativi nn. 385/93 e 58/98 e successive modificazioni ed integrazioni, la società potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie ritenute necessarie od utili al perseguimento dello scopo sociale.
6. Oltre 80% (ottanta per cento) del fatturato della società deve derivare da attività svolte per conto degli enti pubblici soci; le residue ulteriori attività rispetto al predetto limite potranno essere rivolte anche a finalità diverse, a condizione che permettano di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.
7. La società potrà altresì costituire enti, società, consorzi ed associazioni, sotto qualsiasi forma, nonché assumere quote, partecipazioni, anche azionarie, ed interessenze in altre società aventi scopi affini o analoghi a quelli ricompresi nel presente oggetto sociale ferma restando la necessità della preventiva autorizzazione assembleare nel caso di partecipazione per importo pari o superiore ad euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero).
8. La società potrà assumere le iniziative e svolgere le attività che risultino opportune o necessarie in vista del potenziamento, dell'espansione, del miglioramento o dell'integrazione dei servizi di cui ai precedenti commi, quali la formazione ed informazione alle utenze o l'aggiornamento professionale, l'organizzazione e l'eventuale gestione di sistemi di monitoraggio, di analisi e di valutazione, di raccolta e di utilizzazione di informazioni sullo stato dell'ambiente, sugli interventi necessari a garantire la salubrità della vita.
9. La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale ed ogni altra garanzia in genere, anche a favore di terzi e, nei limiti di legge.

Art. 5 - Capitale sociale

1. Il capitale sociale è pari ad euro 9.776.200,00

(novemilionisettecentosettantaseimiladuecento virgola zero zero) diviso in numero 9.776.200 (novemilionisettecentosettantaseimiladuecento) azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna.
2. La partecipazione dei soci pubblici non potrà in ogni caso essere inferiore al 100% dell'intero Capitale Sociale, salvo il caso in cui la partecipazione di soci privati sia prescritta da norme di legge e avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società.
3. Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti di crediti o di beni in natura.

Art. 6 - Azioni e loro trasferimento

1. Le azioni sono nominative ed indivisibili ed attribuiscono ai titolari uguali diritti. Ogni azione dà diritto ad un voto.
2. La qualità di azionista comporta di per sé sola piena e assoluta adesione all'atto costitutivo della società ed al presente statuto.
3. I titoli potranno essere dematerializzati.

Art. 7 – Obbligazioni

1. La società potrà emettere obbligazioni sia nominative sia al portatore a norma e secondo le modalità di legge.

Art. 8 - Recesso del Socio

1. Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti gli argomenti previsti dall'art. 2437, 1° comma, del C.C..
2. Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del Codice Civile, spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497-quater del Codice Civile.
3. Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:
a) la proroga del termine;
b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.
4. Nelle ipotesi di recesso si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2437-bis, 2437-ter e 2437-quater del Codice Civile. Il recesso deve essere esercitato per tutte le azioni possedute.

Art. 9 - Assemblea dei soci

1. L'assemblea rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti gli azionisti, ancorché assenti o dissenzienti, ed i loro eventuali aventi causa, salvo il disposto dell'art. 2437 c.c..
2. L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.
3. Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:
- l'approvazione del bilancio;
- la nomina e la revoca dell'Amministratore unico o degli amministratori e del Presidente del Consiglio di amministrazione;
- la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti;
- la determinazione del compenso degli amministratori, dei sindaci e dell'organo di revisione;
- la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.
4. Nel caso di organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori è operata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011 nr. 120, nonché nel rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno, nella misura di un terzo, da computare sul numero

complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno.
5. È fatto divieto di corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività ed è fatto altresì divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato.
6. È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.
7. Sono in ogni caso di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

Art. 10 - Convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea deve essere convocata dall'Amministratore unico o dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze anche relative alla struttura ed all'oggetto della società.
2. L'assemblea è convocata nel Comune ove ha sede la società. L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro della Unione Europea.
3. In caso di impossibilità dell'Amministratore unico o di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, oppure mediante provvedimento del Tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.
4. L'avviso di convocazione deve indicare:
- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente prescritte dalla legge.
5. L'assemblea deve essere convocata mediante avviso comunicato ai soci almeno 8 giorni prima dell'assemblea, inoltrato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica certificata o altri mezzi similari).
6. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le assemblee successive alla seconda.
7. L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.
8. Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea l'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Nell'ipotesi di cui al precedente punto dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di

controllo non presenti.

Art. 11 - Quorum Costitutivi e Deliberativi

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 75% del capitale sociale ed in seconda convocazione qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentata dai soci intervenuti.
2. L'assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole del 75% (settantacinque per cento) dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta è considerata respinta.
3. Ai sensi dell'art. 2364 c. 1 n. 5 del C.C. deve essere preventivamente autorizzato dall'assemblea, che delibera con il voto favorevole del 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti, il compimento dei seguenti atti dell'organo di amministrazione:
a) trasferimento a qualunque titolo e/o conferimento e/o affitto di azienda o ramo di azienda il cui valore del ramo sia superiore a 500.000,00 €;
b) operazioni relative ad installazioni di impianti o siti di smaltimento definitivi che abbiano un rilevante impatto sul territorio degli Enti Territoriali locali soci.
4. L'assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 75% del capitale sociale ed in seconda convocazione è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno il 70% (settanta per cento) del capitale rappresentato in assemblea.
5. Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto. Le azioni proprie e le azioni possedute dalle società controllate sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, ma non possono esercitare il diritto di voto.
6. Le altre azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni (salvo diversa disposizione di legge) e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.
7. I soci che intendono partecipare all'assemblea devono almeno 5 giorni prima della data fissata per l'assemblea depositare presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione i propri titoli (o certificati), al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea. Le azioni non possono essere ritirate prima della fine dell'assemblea.
8. Ai sensi dell'articolo 2370, terzo comma del Codice Civile, gli amministratori in seguito al deposito sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non risultino essere in essi iscritti.
9. Possono intervenire all'assemblea gli azionisti a cui spetta il diritto di voto.
10. I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Questi ultimi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali. In caso di rappresentanza dell'assemblea troverà applicazione l'articolo 2372 del Codice Civile.

Art. 12 - Presidenza dell'assemblea

1. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Vice-Presidente o, in mancanza,

dalla persona designata dagli intervenuti. L'assemblea nomina un segretario anche non socio e, se necessita, uno o più scrutatori anche non soci.
2. Il presidente dell'assemblea constata la regolare costituzione della stessa, verifica l'identità e la legittimazione dei presenti, disciplina lo svolgimento dell'assemblea ed accerta e proclama i risultati delle votazioni. Inoltre, il presidente dell'assemblea regola i lavori assembleari stabilendo l'ordine degli interventi e le modalità di trattazione dell'ordine del giorno.

Art. 13 - Funzionamento delle assemblee

1. L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.
2. Saranno valide anche le assemblee tenute in video conferenza; in tale ipotesi dovrà essere assicurato il diritto di intervento nella discussione a tutti i partecipanti nonché la possibilità della loro identificazione da parte del Presidente; il Segretario deve trovarsi nello stesso luogo ove si trova il Presidente.
3. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio, se richiesto. Per la stesura del verbale e relative modalità e termini, troverà applicazione l'articolo 2375 del Codice Civile.

Art. 14 - Organo Amministrativo

1. La società è amministrata da un Amministratore unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre o cinque componenti nominati dall'assemblea sulla base di specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi; nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione i membri, ad esclusione del Presidente, saranno nominati sulla base di liste presentate dai soci, in ognuna delle quali i candidati dovranno essere indicati con numeri progressivi, non superiori al numero dei posti da ricoprire. Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno cinque giorni prima dell'adunanza. Ogni azionista potrà presentare o concorrere a presentare e votare una sola lista.
2. Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura degli azionisti presentatori, le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine) e un'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e/o di decadenza, nonché un curriculum dei candidati. Nessuno può essere candidato in più di una lista. L'accettazione della candidatura in più di una lista è causa di ineleggibilità.
3. All'elezione dei suddetti membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:
- dalla lista che otterrà il maggior numero di voti saranno tratti, nell'ordine progressivo secondo il quale sono elencati nella lista stessa, due Consiglieri, nel caso di Consiglio di amministrazione formato da 5 (cinque) componenti, ovvero uno, nel caso di Consiglio di amministrazione formato da 3 (tre) componenti;
- dalla lista seconda classificata saranno tratti, nell'ordine progressivo secondo il quale sono elencati nella lista stessa, due Consiglieri, nel caso di Consiglio di amministrazione formato da 5 componenti, ovvero uno, nel caso di Consiglio di amministrazione formato da 3 (tre) componenti. In caso di parità di voti saranno nominati i primi due candidati presentati da ciascuna lista.
4. Nel caso venga presentata una sola lista di candidati, nel caso di

nomina di organo formato da 3 componenti verrà tratto dalla lista il primo dei candidati nell'ordine progressivo secondo il quale sono elencati nella lista stessa, mentre l'altro componente sarà nominato dall'assemblea; nel caso di nomina di organo composto da 5 elementi, verranno tratti dalla lista i primi due candidati nell'ordine progressivo secondo il quale sono elencati nella lista stessa, mentre gli altri saranno nominati dall'Assemblea dei soci.
5. Nel caso non venga presentata alcuna lista di candidati, tutti i Consiglieri saranno nominati dall'Assemblea dei soci.
6. Il Presidente sarà eletto direttamente dall'assemblea, sia in caso di nomina di organo composto da 3 (tre) elementi, sia da 5 (cinque) elementi.
7. Al fine di comprovare la titolarità delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, gli azionisti dovranno depositare presso la sede sociale con almeno cinque giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, copia dei documenti che consentono l'ammissione all'assemblea.
8. L'Amministratore unico o gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
9. Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti da specifiche disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti. Non potranno ricoprire la carica di amministratore né quella di direttore generale, e se nominati decadranno immediatamente dal loro ufficio, coloro che si trovino in una delle situazioni di incompatibilità e/o ineleggibilità previste dalla legge.
10. Gli amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza dall'ufficio. Se la decadenza riguarda il Presidente, la comunicazione va resa al Vice-Presidente.
11. Qualora vengano meno uno o più amministratori, si provvederà alla sua/loro sostituzione a norma dell'art. 2386 C.C. mediante cooptazione.
12. Qualora, per un qualunque motivo, venga a cessare, anche in tempi successivi purché nell'arco del periodo di durata in carica stabilito per l'intero consiglio, la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, si considererà cessato l'intero consiglio di amministrazione; in tale ipotesi gli amministratori rimasti in carica dovranno con urgenza convocare l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo consiglio.
13. Qualora vengano a cessare l'Amministratore Unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina del nuovo Amministratore Unico o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
14. La revoca dell'Amministratore Unico o degli amministratori può essere deliberata, anche in assenza di giusta causa; in caso di revoca, nulla è dovuto, al componente dell'organo amministrativo revocato, a titolo di risarcimento del danno eventualmente causato dalla mancanza della giusta causa di revoca, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione come accettazione di quanto previsto dal presente statuto e pertanto come rinuncia all'eventuale diritto al risarcimento del danno provocato dalla revoca senza giusta causa.

Art. 15 - Amministratore Unico, Presidente e Vice-Presidente

1. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove nominato, dovrà essere una figura di comprovata esperienza eletta dall'assemblea, in rappresentanza di tutti i soci,

con la maggioranza qualificata di almeno i 3/4 (tre quarti) del capitale sociale rappresentato.
2. La firma sociale, nonché la rappresentanza legale della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spettano all'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al quale compete altresì la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti.
3. Il Consiglio di Amministrazione, nomina nel proprio seno un Vice-Presidente scelto, tra i membri nominati dalla lista seconda classificata nel procedimento di elezione dei suoi membri, esclusivamente per sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Al Vice Presidente così nominato non possono essere riconosciuti compensi aggiuntivi.

Art. 16 - Amministratori delegati

1. Il Consiglio di Amministrazione, ove nominato, può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 del Codice Civile, proprie attribuzioni a un solo amministratore o al suo Presidente, in quest'ultimo caso previa autorizzazione dell'assemblea.
2. Ad essi - se nominati - compete la firma e la rappresentanza legale nei limiti della delega. Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.
3. Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione ed all'organo di controllo almeno ogni 180 (centottanta) giorni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche effettuate dalla Società e dalle sue controllate.
4. Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della Società.

Art. 17 - Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio di Amministrazione, ove nominato, si riunisce, anche fuori della sede sociale, purché in Italia, su convocazione del Presidente ovvero su richiesta dell'amministratore delegato o di almeno un terzo dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale o, infine, del Comitato di controllo analogo di cui all'art. 19.
2. La convocazione potrà avvenire mediante lettera raccomandata, Posta Elettronica Certificata, telegramma, da recapitarsi almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza o, in caso d'urgenza, 24 ore prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso dovrà contenere, oltre all'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione. Detta convocazione viene altresì inviata per conoscenza al Comitato di controllo analogo di cui all'art. 19 e al Presidente Adunanza Soci.
3. Il Consiglio si intenderà validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica, e delibera a maggioranza semplice degli intervenuti fatto salvo quanto previsto all'articolo successivo. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
4. Il Consiglio si reputa validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri ed i sindaci.
5. Saranno valide anche le riunioni del Consiglio di Amministrazione tenute in video conferenza; in tale ipotesi dovrà essere assicurato il diritto di intervento nella discussione a tutti i Consiglieri nonché la possibilità della loro identificazione da parte di colui che sarà chiamato a presiedere il Consiglio; il Segretario deve trovarsi nello stesso luogo ove si trova il Presidente. La riunione dovrà intendersi

effettuata nel luogo ove si trovano il Presidente ed il Segretario.

Art. 18 - Poteri dell'Organo amministrativo

1. L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate all'assemblea.
2. Rientrano nella competenza collegiale del consiglio, ove nominato, e quindi non sono delegabili al singolo amministratore, oltre alle attribuzioni previste dalla legge come non delegabili, l'approvazione del budget della società e del piano di investimenti connesso alla gestione dei servizi pubblici in affidamento, nonché le materie soggette ad approvazione di Consiglio con le maggioranze qualificate di cui al successivo comma.
3. Per le materie di seguito elencate e' necessario il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei componenti nel caso di Consiglio composto da 3 elementi e di almeno i 4/5 (quattro quinti) dei componenti nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) elementi:

a) cessione o acquisto di partecipazioni per importi pari o superiori a Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) o che comportino la perdita o acquisto della maggioranza, indipendentemente dall'importo;
b) i contratti tra la Società e uno o più soci o loro società (per tali intendendosi le Società controllanti, controllate o sottoposte a comune controllo ex articolo 2359, commi 1 e 2, c.c.) per importi pari o superiori a Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) se non previsti nel business plan gia' approvato.

4. Entro 6 mesi dal proprio insediamento, il CdA approva il piano strategico e il piano industriale della società e provvede poi ad aggiornarli annualmente in sede di presentazione del bilancio di esercizio.
5. L'Organo amministrativo, nell'espletamento delle proprie attività e funzioni è tenuto ad uniformarsi ai pareri vincolanti rilasciati dal Comitato di controllo analogo ai sensi del successivo art. 19. L'Organo amministrativo, qualora ritenga di discostarsi dai suddetti pareri, dovrà darne espressa motivazione e informare tempestivamente il Comitato di controllo analogo e il Presidente dell'Adunanza dei Soci.

Art. 19 - Controllo analogo

1. Il c.d. "controllo analogo" dei soci sulla gestione previsto dalle disposizioni comunitarie e nazionali sull'"In house" viene esercitato da un "Comitato di controllo analogo" dei soci composto da 9 componenti nominati secondo quanto stabilito da apposita convenzione tra i soci pubblici costituenti il bacino di gestione del servizio in affidamento in house a Net, esclusa qualsiasi forma di compenso o indennizzo. Il Comitato di controllo analogo nomina al suo interno un Presidente che lo rappresenta.
2. Il Comitato di Controllo analogo rappresenta la sede di informazione, consultazione, proposta e intervento dei soci e tra questi e la Società, nonché di controllo dei soci stessi sulla gestione aziendale, compresa la disamina e la formulazione di pareri e proposte sulle materie di competenza dell'Organo amministrativo della società.
3. I soci, riuniti altresì in apposita Adunanza si confrontano e decidono in merito ai temi di comune interesse sulla gestione della società. Essa deve tenersi almeno una volta all'anno, prima dell'assemblea di approvazione del bilancio e, occorrendo, prima delle assemblee dei soci, sia ordinarie che straordinarie, onde stabilire le linee di azione e di voto da adottare.

L'Adunanza dei Soci può essere convocata anche su richiesta del

Comitato di controllo analogo ai sensi della convenzione.
4. Il Comitato di controllo analogo svolge funzioni istruttorie, organizzative e di supporto all'Adunanza dei soci nonché di approfondimento, indirizzo e controllo sull'attività di gestione della società.
5. L'Organo amministrativo è tenuto alla preventiva consultazione del Comitato di controllo analogo al fine di acquisirne indirizzi e osservazioni vincolanti in materia di:
a) atti di straordinaria amministrazione;
b) piani di risanamento conseguenti alla rilevazione di indicatori di crisi aziendale.
In caso di mancato pronunciamento del Comitato di controllo analogo nei termini di 15 (quindici) giorni dalla richiesta di consultazione, l'Organo amministrativo può prescindere dal suddetto parere.
6. L'Organo amministrativo, predispone e invia tempestivamente al Comitato di controllo analogo:
a) il budget dell'anno in corso e il piano di investimenti;
b) i rendiconti economici infrannuali;
c) i piani strategici e industriali della società e relativi aggiornamenti annuali;
d) le proposte di delibera di competenza dell'assemblea dei soci ivi compreso il bilancio d'esercizio;
e) le convocazioni del CdA con relativo ordine del giorno;
f) ogni ulteriore documentazione da sottoporre all'assemblea dei soci.
Il Comitato di controllo analogo, previo eventuale confronto con l'organo amministrativo, sui provvedimenti di cui alle lett. a) e c) esprime un proprio parere che costituisce documento di indirizzo vincolante per l'Organo amministrativo stesso.
7. L'Organo amministrativo, trasmette altresì, almeno 20 giorni prima della data di convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio, il progetto dello stesso al Comitato di controllo analogo onde consentirgli di formulare una compiuta valutazione su dette risultanze che riporta all'Adunanza dei soci.
8. Il Comitato di controllo analogo, ove ritenga che l'Organo amministrativo abbia omesso, disatteso o comunque ritardi il compimento delle operazioni oggetto di indirizzo, può richiedere ai sensi dell'art. 2367 Codice civile l'immediata convocazione dell'Assemblea affinché adotti eventuali provvedimenti nell'interesse della Società. L'Amministratore Unico o il consiglio di amministrazione è tenuto a convocare l'assemblea dei soci qualora ne sia fatta richiesta dal Comitato di controllo analogo con la specificazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.
9. Il Comitato di controllo analogo ha accesso, con le modalità di legge, agli atti della società; può altresì disporre l'audizione del Direttore generale, dell'Organo di amministrazione e del Collegio sindacale.
10. L'Organo amministrativo, il Direttore generale ed il collegio sindacale sono tenuti a collaborare con il Comitato di controllo analogo, al fine di consentire la corretta effettuazione di controlli, ispezioni e verifiche da parte del singolo ente locale su ciascun servizio da esso affidato alla Società, purché tale diritto non venga esercitato in modo da ostacolare una gestione efficiente della società stessa.

Art. 20 - Verbale delle deliberazioni del consiglio di amministrazione

1. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte constare su apposito registro ed il relativo verbale deve essere sottoscritto dal presidente della riunione e dal segretario o dal Notaio, se richiesto. Per la stesura del verbale e relative modalità e

termini, troverà applicazione l'articolo 2375 del Codice Civile.

Art. 21 - Compensi degli amministratori

1. I compensi spettanti all'Organo amministrativo, al Presidente, al Vice-Presidente ed agli altri membri del Consiglio di Amministrazione, ove nominato, sono stabiliti dall'assemblea nei limiti di legge, per tutta la durata del mandato.

Art. 22 - Collegio sindacale

1. Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) sindaci effettivi, vengono altresì nominati a norma di legge 2 (due) sindaci supplenti; i sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili.
2. I sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti da specifiche disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti.
3. La scelta dei componenti del collegio sindacale deve essere operata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011 nr. 120, nonché nel rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno, nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno.
4. Il funzionamento del Collegio Sindacale è regolato dalla legge.
5. I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dell'assemblea, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale, sentito l'interessato.
6. In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla prossima assemblea. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.
7. In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano.
8. Il collegio sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis c.c.
9. Qualora la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e non faccia ricorso al capitale di rischio, il collegio sindacale può esercitare anche la revisione legale dei conti di cui all'art. 2409-bis c.c. e, in tal caso deve essere integralmente costituito da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 c.c..
10. La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assemblea dei soci.
11. Delle riunioni del collegio sindacale deve redigersi verbale, che deve essere sottoscritto dagli intervenuti previa trascrizione nell'apposito libro di cui all'art. 2421 del codice civile; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
12. I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee e del consiglio di amministrazione, ove nominato. I sindaci collaborano, altresì con il Comitato di controllo analogo di cui all'art. 19 qualora da questo richiesto.
13. Ogni socio può denunziare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale, il quale deve tenere conto della denunzia nella relazione annuale sul bilancio; se la denunzia è fatta da tanti soci che rappresentino un quinto del capitale sociale, il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunziati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea.
14. Si applica la disposizione di cui all'art. 2409 cod. civ.

Art. 23 - Revisione legale dei conti

1. La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro; la revisione legale dei conti non può essere esercitata dal collegio sindacale.
2. Il corrispettivo del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti è determinato dall'assemblea all'atto della nomina per l'intera durata dell'incarico.
3. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dall'assemblea di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Art. 24 - Direttore generale

1. L'amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione può nominare un direttore generale, determinandone le funzioni, il compenso, il potere di rappresentanza nell'ambito della responsabilità gestionale che verrà affidata allo stesso.
2. Il direttore generale dovrà possedere gli stessi requisiti previsti dal presente statuto per la nomina ad amministratore, oltre che i requisiti di professionalità necessari per l'espletamento dell'incarico affidatogli.

Art. 25 – Bilancio

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio, l'amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione provvederà, entro i termini e nell'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale, e convocherà l'assemblea per la sua approvazione a norma dell'articolo 10 del presente statuto.
2. Il bilancio può essere certificato da società di revisione abilitata prescelta dall'assemblea dei soci.

Art. 26 - Ripartizione degli utili

1. L'utile netto di bilancio è ripartito come segue:
- una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) sarà destinato a riserva legale ordinaria sino a quando questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il rimanente sarà ripartito tra i soci, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.
2. Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dall'amministratore Unico o dal consiglio di amministrazione. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano divenuti esigibili saranno acquisiti a favore della società a norma dell'art. 2949 c.c..

Art. 27 - Scioglimento e liquidazione della società

1. Nel caso di scioglimento della società, l'assemblea straordinaria, con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto, fissa le modalità della liquidazione e provvede, ai sensi di legge, alla nomina ed all'eventuale sostituzione dei liquidatori, fissandone il numero, i compensi e i poteri.
2. L'assemblea straordinaria con le medesime maggioranze, può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione previa eliminazione della causa di scioglimento. Ai soci che non abbiano consentito alla revoca spetta il diritto di recesso. La revoca ha effetto ai sensi dell'art. 2487 ter, secondo comma, del codice civile.

Art. 28 - Disposizioni Generali

1. I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali obbligatori ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di ottenerne estratti a proprie spese.
2. Le disposizioni del presente statuto si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongono

necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale.
3. Riferendosi il presente statuto a società non rientrante tra quelle di cui all'art. 2325-bis c.c., non trovano applicazione le disposizioni di legge e del codice civile dettate specificatamente per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio; nel caso in cui la società intendesse fare ricorso al mercato del capitale di rischio dovranno essere apportate al presente Statuto, con apposita deliberazione di assemblea straordinaria, le relative modifiche.
4. Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società per azioni.
F.TO LUISA DE MARCO
ANTONELLA CLOCCHIATTI, NOTAIO (L.S.)